



Decreto Dirigenziale n. 486 del 23/11/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 7 - UOD Interventi a sostegno al mercato del lavoro-Prev e gest crisi aziendali

Oggetto dell'Atto:

**LAVORATORI GIA' PERCETTORI DELLA MOBILITA' IN DEROGA ANNO 2015.
PROROGA DA 36 A 40 MESI**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che l'art.44- comma 6 – del D.Lgs. 148/2015 ha previsto che – per l'anno 2015 – le Regioni e P.A. possano disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.l.83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione o P.A., nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art. 1 – comma 253 – della L.228/12;
- che l'art. 2 -lett. f) del D.Lgs 185 del 24/09/16 (G.U. n. 235 del 07/10/16), in vigore dall'8/10/2016, integra e modifica detto art. 44 – comma 6- inserendo il comma 6-bis che prevede: “Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **possono disporre nell'anno 2016** l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, o vvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Il presente comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia' oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.”;

VISTI

- il D.l n. 83473 del 1 agosto 2014, la circolare interpretativa n. 19 dell' 11 settembre 2014 e la nota n. 40 del 24 novembre 2014 nonché i successivi chiarimenti e le ulteriori integrazioni del Ministero del Lavoro e P.S.;
- la circ. del MLPS n. 34 del 04/11/16, che testualmente prevede alla lett. g) “ Al fine di poter dare una corretta quantificazione delle risorse assegnate ed ancora disponibili, per i periodo antecedenti al 2016, l'INPS è autorizzato ad erogare il trattamento solo a seguito dell'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome dei decreti di concessione relativi ai periodi anteriori al 2016, **che devono essere adottati entro e non oltre il 30 novembre 2016**;

CONSIDERATO

- che in riferimento alle risorse risultanti ancora disponibili, relative alle assegnazioni avvenute nell'anno 2015 nonché dalla scheda di monitoraggio elaborata dall'INPS, risulta un residuo di 31.892.564 euro, il cui 50% è pari a 15.946.282 euro;
- che nell'incontro del Tavolo Interistituzionale del 11/11/16, in riferimento alle esigenze espresse dalle parti sociali e delle difficoltà dei territori interessati, in relazione alla citata disponibilità di economica da poter utilizzare anche in deroga agli artt. 2 e 3 del D.l. 83473/14, si è ritenuto di poter destinare, parte di dette risorse, alla concessione del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori, già percettori della mobilità in deroga, per i quali - **nell'anno 2015** - non risulta individualmente raggiunto il limite massimo dei 3 anni e 4 mesi, dalla data di scadenza del trattamento e fino al raggiungimento di detto limite, e comunque non oltre il 31/12/15;

RITENUTO

- pertanto, in considerazione del breve lasso di tempo previsto dalla predetta circ. MLPS n. 34 del 04/11/16, di dover adottare con la massima urgenza il provvedimento di concessione della indennità di mobilità in deroga in favore dei lavoratori, già percettori della citata indennità, per i quali nell'anno 2015, non risulta individualmente raggiunto il limite massimo dei 3 anni e 4 mesi, disposto dal D.I. 83473/14, dalla data di scadenza del trattamento e fino al raggiungimento di detto limite, e comunque non oltre il 31/12/15;

PRESO ATTO

- dalla rilevazione effettuata presso il SIP – Sistema informativo percettori – risultano n. 73 unità in possesso del sopra citato requisito

VISTI

- il D.I. 83473 dell'1/08/2014
- l'art. 44 – comma 6 – del D.Lgs 148/2015
- l'art. 2 – lett. f) del D.Lgs. 185/16;
- l'accordo del Tavolo Interistituzionale del 11/11/16
- la circ. del MLPS n. 34 del 04/11/16

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 della D.G. 11 – Interventi a sostegno del mercato del lavoro- Prevenzione e Gestione crisi aziendali - per i motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti

DECRETA

- 1) E' autorizzata la concessione del trattamento di mobilità in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, in favore delle n. 73 unità, di cui all'allegato elenco, per i periodi indicati nello stesso allegato, previa presentazione, a pena di decadenza, da parte dei lavoratori interessati, di apposita istanza all'INPS, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente decreto di concessione della prestazione;
- 2) la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti previsti dalle risorse stanziare, nonché di quelle appositamente autorizzate per le finalità dell'applicazione dell'art. 2 lett. f) del D.Lgs 185/16, relativamente all'anno 2015;
- 3) le competenti Sedi INPS provvederanno ad applicare la misura del trattamento, secondo le riduzioni previste dal comma 66 dell'art. 2 della L.92/12 nonché secondo le modalità applicative previste dalle disposizioni del MLPS;
- 4) avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione in carta semplice nel termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC, da presentarsi alla Giunta Regionale della Campania- U.O.D. 541107 – Interventi sostegno mercato del lavoro- Prevenzione e gestione crisi aziendali - C.D.N. Is. A/6 – 80143 Napoli.

- 5) di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, alla Sede Regionale dell'INPS, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.
- 6) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC.

Il Dirigente dell'U.O.D. 07
Prof. Prospero Volpe

Il Direttore generale
Dr.ssa Maria Antonietta D'Urso